

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Bonus investimenti: come regolarizzare la mancata indicazione della dicitura in fattura della normativa di riferimento

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, **per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali** (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019). Per poter accedere al credito d'imposta in rassegna è necessario, inoltre, che nella fattura di acquisto dei beni che danno diritto al credito d'imposta **sia indicato il riferimento normativo dell'agevolazione** (es. "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, comma 185, della Legge 160/2019"). Con le recenti risposte a interpello 5.10.2020 nn. 438 e 439, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che **qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento**, è comunque **possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando i documenti di spesa già emessi**. L'Agenzia afferma che **la fattura sprovvista del riferimento alla norma agevolativa determina**, in sede di controllo, **la revoca della quota corrispondente di agevolazione**. Vengono tuttavia **suggerite alcune soluzioni per regolarizzare i documenti**. Qualora il documento **sia stato emesso in formato cartaceo**, il cessionario **potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura**, con **"scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro"**. Laddove, invece, **siano state ricevute fatture in formato elettronico**, l'acquirente **potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo** o, in alternativa, **"realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"**; in questo caso, senza materializzare la fattura, **il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI.**

Premessa

Per il 2020 è riconosciuta alle imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito, **la possibilità di usufruire del nuovo credito d'imposta** per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dall'art. 1, commi da 184 a

Studio Poppi

197, L. 160/2019, **in sostituzione del Super e dell'Iper-ammortamento**, invocabile in presenza di tre tipologie differenti di investimenti agevolabili:

- **investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "Industria 4.0"** (beni già oggetto dei super-ammortamenti), in relazione ai quali spetta **un credito d'imposta nella misura del 6%** del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro, utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante modello F24, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolabili;
- **investimenti in beni materiali "Industria 4.0" di cui all'Allegato A alla Legge 232/2016** (beni già oggetto degli iper-ammortamenti), in relazione ai quali spetta **un credito d'imposta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, ovvero 20% per gli investimenti tra 2.500.000 e 10.000.000 euro**, utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione;
- **investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B alla Legge 232/2016** (beni già oggetto della maggiorazione correlata agli Iper-ammortamenti), in relazione ai quali **spetta un credito d'imposta nella misura del 15%** del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro, utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in tre quote annuali (1/3 all'anno).

Osserva

Gli esercenti arti e professioni **possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari" del 6%** (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 13.1.2020).

Per poter accedere al credito d'imposta in rassegna è necessario, inoltre, che nella fattura di acquisto dei beni che danno diritto al credito d'imposta **sia indicato il riferimento normativo dell'agevolazione** (es. "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, comma 185, della Legge 160/2019").

Con le risposte a interpello 5.10.2020 nn. 438 e 439, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti e alla regolarizzazione della **mancata dicitura in fattura della normativa di riferimento**, prevista ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla L. 160/2019.

Dicitura in fattura e in altri documenti

L'art. 1 co. 185 della L. 27.12.2019 n. 160 stabilisce che, *"ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono*

Studio Poppi

contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194". Sulla base della formulazione letterale della disposizione, non appariva chiaro **se tale onere documentale fosse previsto o meno a pena di decadenza del beneficio.**

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello nn. 438 e 439/2020, sottolinea come **tali previsioni risultino sostanzialmente equivalenti a quanto previsto**, in passato, nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, e, in particolare **nella disciplina della c.d. "Nuova Sabatini" ex art. 2 co. 2 del DL 69/2013.**

Osserva

L'art. 10 del DM 27.11.2013 dispone, infatti, che *"sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione"*.

Revoca dell'agevolazione in caso di mancata indicazione della dicitura

Sulla base del predetto assunto, l'Agenzia ritiene che **la fattura sprovvista del riferimento normativo non possa considerarsi documentazione idonea**, con la conseguenza che, in sede di controllo, **la quota corrispondente di agevolazione verrebbe revocata.**

Soluzioni per la regolarizzazione dei documenti

Considerate le analogie fra le suddette disposizioni, l'Amministrazione finanziaria ritiene estensibili al caso di specie i **chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella FAQ 10.15**, in cui vengono fornite precisazioni sulla corretta modalità di compilazione della fattura emessa in formato elettronico nell'ambito della "Nuova Sabatini". L'Amministrazione finanziaria indica, tuttavia, nelle risposte a interpello n. 438 e 439/2020, le modalità con le quali è **possibile regolarizzare i documenti che non recano la necessaria dicitura.**

In particolare, in relazione alle fatture:

- **in formato cartaceo**, il cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione della norma anzidetta, **potrà riportarla autonomamente mediante "scrittura indelebile" o utilizzando un "apposito timbro".**
- **in formato elettronico**, l'acquirente potrà procedere **secondo le due seguenti modalità fra loro alternative:**

Studio Poppi

- ✓ una prima soluzione consiste nello **stampare il documento**, annotando sulla copia cartacea, con "scritta indelebile", **il riferimento normativo**, conservandolo in conformità a quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72;
- ✓ una seconda soluzione, alternativa alla precedente, è quella di aderire alle indicazioni presenti nelle circ. 2.7.2018 n. 13 (che, al proposito richiama la risoluzione 10.4.2017 n. 46) e 17.6.2019 n. 14, per le quali **è possibile "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"**.

In sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, **il cessionario dovrebbe predisporre un ulteriore documento**, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sistema di Interscambio.

Osserva

In tal caso, qualora il soggetto passivo avesse aderito al servizio di conservazione gratuita delle fatture elettroniche, offerto dall'Agenzia, **il suddetto documento sarebbe anche automaticamente conservato** (si veda FAQ Agenzia delle Entrate 27.11.2018 n. 36, aggiornata al 19.7.2019). Si tratta, in sostanza, della **modalità di integrazione "elettronica" delle fatture emesse in reverse charge**, che l'Agenzia proponeva, in alternativa alle modalità tradizionali, antecedentemente all'introduzione delle nuove specifiche tecniche.

Va, infine, sottolineato come, nonostante venga citata, nelle risposte 438 e 439/2020, la prassi del Ministero dello Sviluppo Economico, **non è stata riportata una terza possibile soluzione**, contenuta nella FAQ 10.15, che **potrebbe consentire la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura**.

Osserva

Nel caso di fattura elettronica priva dell'indicazione richiesta, il MISE, suggeriva che **tale regolarizzazione potesse avvenire "mediante l'emissione"**, da parte del cedente, "di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto".

Questa soluzione comporterebbe peraltro **un intervento diretto da parte del soggetto che ha ceduto il bene**, contrariamente a quanto previsto nelle ipotesi suggerite dall'Agenzia delle Entrate.

Osserva

Studio Poppi

In ogni caso, secondo quanto affermato dall'Agenzia nelle risposte in commento, **la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata dall'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti